

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Pos 10/ prot. n. 24503 133/15.8 del 18 NOV. 2015

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo
Via Notarbartolo, 9
90141 Palermo
(Rif. nota 13.10.2015, n. 21650)

Oggetto: *Conseguimento abilitazione direttore tecnico di agenzie di viaggio tramite riconoscimento esperienza professionale ex D.lgs. n. 206/2007 di attuazione direttiva 2005/36/CE.*

1. Nella nota in riferimento, preliminarmente, si rappresenta il complesso quadro della normativa statale e regionale sotteso alla disciplina che regola l'attività delle agenzie di viaggio.

Quindi, dopo aver espresso l'avviso che apparirebbe opportuno uniformarsi alle procedure "... in atto applicate in ambito nazionale per il conseguimento dell'abilitazione a direttore tecnico che prevedono ... il riconoscimento dei requisiti professionali, in applicazione del D.Lgs. 206 del 2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE...", si chiede l'avviso "circa la inderogabilità di un provvedimento legislativo ... per procedere al riconoscimento dei requisiti professionali, in applicazione del predetto decreto ..., superando le attuali ex regio Decreto Legge 23.11.1936 n. 2523, ovvero se possa procedersi anche in via amministrativa con decreto dell'Assessore al ramo".

Si chiede, inoltre, se "... possa prevedersi in via amministrativa nelle more di attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 79/2011, in alternativa al riconoscimento dei requisiti professionali ex D.Lgs. 206 del 2007, il conseguimento dell'idoneità di direttore tecnico tramite esami...".

2. In proposito si osserva che nella Regione siciliana l'attività di agenzia di viaggi risulta tuttora disciplinata (come rilevato dal Dipartimento richiedente) dal Regio Decreto Legge 23/11/1936, n.2523, convertito in Legge 30/12/1937, n.2650 e dalla circolare attuativa del Commissario per il turismo (poi divenuto Ministero per il turismo e lo Spettacolo) 25/11/1955, n. 8680, che stabilisce tra i requisiti per l'abilitazione a direttore tecnico:

"1. avere svolto funzioni di concetto per un periodo di almeno cinque anni per le agenzie di categoria A illimitata;

2. avere svolto funzioni di concetto per un periodo di almeno tre anni per le agenzie di categoria A limitata;..nonché la conoscenza di almeno due lingue straniere...”

Il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ...”, all’art. 27 (Requisiti in materia di esperienza professionale) prevede che per le attività elencate nell'allegato IV, il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla dimostrazione, secondo le condizioni riportate dal successivo art. 29, dell'esercizio effettivo dell'attività.

“Le attività “ di cui alla Lista II dell'Allegato IV, “*ivi contemplate, consistono in particolare nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento,*” e quindi tutte le attività che riguardano le agenzie di viaggio.

L'indicazione della figura di direttore tecnico è contenuta nell'art. 20 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, di attuazione della direttiva 2008/122/CE, che stabilisce che “ *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*”.

Come evidenziato, il tema oggetto della richiesta in esame, è regolato, in ambito statale, in attuazione di specifiche direttive comunitarie .

In tal senso va richiamata la legge regionale 26 aprile 2010, n. 10, che prevede, (seppur nelle materie di competenza regionale,) che “*Il Governo della Regione, al fine di dare tempestiva attuazione... alle direttive europee e di conseguire l'obiettivo dell'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta all'Assemblea regionale siciliana i necessari disegni di legge di settore.*”

E', quindi, condivisibile l'esigenza manifestata nella richiesta di una iniziativa legislativa di recepimento dei principi di cui al D.Lgs. n. 206/2007, e del successivo D.Lgs. n. 79/2011 (seppur per quest'ultimo non risulta sia stata ancora adottata la disciplina attuativa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato) al fine di uniformarsi alle procedure in atto applicate in ambito nazionale.

Va rilevato, peraltro, che, a differenza della Regione Siciliana, le altre Regioni italiane (e tutte quelle a statuto speciale), hanno adottato una specifica normativa in cui, il

¹ D.Lgs. 206/2007 – Art. 29. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV.

1. In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.



riconoscimento delle caratteristiche professionali per l'esercizio delle funzioni di direttore tecnico va accertato ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206.

In mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 29 del suindicato D.lgs. 206/2007, poi, il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità... (cfr., L.R. Sardegna 18/12/2006, n.20, Friuli Venezia Giulia L.R.16/1/2002, n.2, Valle d'Aosta L.R.15/1988 e succ.modifiche ed integrazioni, Provincia Autonoma di Trento L.R. n.9/1988 e cfr, tra le altre, L.R. Piemonte 30/3/1988, n. 15).

Quanto alla possibilità di recepire la normativa richiamata con decreto assessoriale, va ricordato che la legge regionale n. 10/2005 "Norme per lo sviluppo turistico in Sicilia" all'articolo 14, comma 2, ha definito "professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica".

Tale articolo nella sua formulazione originaria conteneva un terzo comma, il quale stabiliva che: "con decreto dell'Assessore regionale per il Turismo, le comunicazioni ed i trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono riconosciute e regolate le attività di quelle imprese e professioni non altrimenti disciplinate dalla normativa vigente".

Detto comma è stato, però, impugnato dal Commissario dello Stato, perché si poneva "in contrasto con la disposizione dell'articolo 12 dello statuto speciale, in quanto attribuisce all'Assessore regionale una potestà regolamentare che può essere esercitata dal Governo e solo per l'esecuzione delle leggi regionali, che peraltro nella materia delle imprese e professioni turistiche, per espresso riconoscimento del legislatore, non sono esistenti", nonché in quanto la norma, nel modo in cui è formulata, appare "... in contrasto con l'art. 117 della Costituzione nella parte in cui afferma che l'Assessore regionale può interferire nel campo delle professioni qualora queste non siano disciplinate dalla normativa vigente ed in ipotesi non siano neanche riconosciute dall'ordinamento; infatti la particolare materia verte nel campo della legislazione concorrente (art.117, 3° comma Cost.)".

La suindicata disposizione non è stata quindi promulgata, e le censure di legittimità costituzionale contenute in tale impugnativa non appaiono destituite di fondamento, per cui non

2 Articolo 12 - Statuto della Regione siciliana

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

3 Articolo 117 Cost.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.....

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile...;

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia....

è possibile recepire la normativa statale nella materia in argomento, in via amministrativa, e tanto più con un decreto dell'Assessore al ramo.

Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.

3. A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella Banca dati "Fons".

Avv. Alessandra Di Salvo

Visto: Avv. Gianluigi Amico

L'Avvocato Generale
(Cons. Romeo Palma)



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Romeo Palma', written over the typed name of the General Counsel.